

Pubblicato il 12/03/2025

N. 01281/2025 **REG.PROV.PRES.**
N. 06446/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6446 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Maria Buongiorno, rappresentata e difesa dagli Avvocati Bonetti Michele e Delia Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Carla Campana, Cosimo Valentino e Vincenza Maria Ferrante, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

M.I.M. – Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonella Scaramuzzo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dei Decreti del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n.1326 del 29.05.2024 notificato al Prof. Cosimo Valentino, n. 1208 del 24.05.2024 notificato alla Prof.ssa Vincenza Maria Ferrante, n. 1194 del 24.05.2024 notificato alla Prof.ssa Maria Buongiorno e n. 1195 notificato alla Prof.ssa Carla Campana in data 24.05.2024, di contenuto identico, con cui i ricorrenti sono stati esclusi per mancanza dei requisiti richiesti per legge dalla procedura concorsuale di reclutamento riservata per dirigenti scolastici di cui all'avviso D.G.P.E.R. n.79720 del 29.12.2023;

- nonché, ove occorra, degli art. 2 e 3 dell'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023 avente ad oggetto “D.M. 8 giugno 2023 n. 107 - Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2.”, e del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'08.06.2023 prot. nr.107, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito solo in data 11.08.2023, recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, nella parte in cui all'art. 2 denominato “soggetti destinatari”, al comma 1, prevede che: “alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta”, e al comma 2 del medesimo articolo, stabilisce che: “ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di

Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 gg. dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta”;

- della nota, ricevuta via pec, del 09.10.2023 della D.G. per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

- nonché dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, in particolare delle eventuali convocazioni al Corso intensivo;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Campana Carla, Ferrante Vincenza Maria e Valentino Cosimo il 20\10\2024 per l'annullamento:

- del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato l'approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti;

- dell'avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato l'assegnazione ai ruoli regionali dei candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura de qua alle prime 519 posizioni, nella parte lesiva per i ricorrenti;

- del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, a seguito di segnalazioni di errori materiali, ha pubblicato la graduatoria rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti;

- della nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l'avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per i ricorrenti;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Buongiorno Maria il 06\12\2024, per l'annullamento:

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 1194 del 24.05.2024 notificato alla Prof.ssa Maria Buongiorno;
- degli artt. 2 e 3 dell'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023 avente ad oggetto “D.M. 8 giugno 2023 n. 107 - Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2”;
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'08.06.2023 n. 107, pubblicato sul sito del M.I.M. solo in data 11.08.2023, recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale di cui al D.M n.107 dell'08/06/2023, nella parte in cui all'art. 2, denominato “soggetti destinatari”, comma 1, prevede che: “alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta”, e al comma 2 del medesimo articolo, nella parte

in cui stabilisce che “ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta”;

- della nota, ricevuta via pec, del 09.10.2023 della D.G. per il personale scolastico del M.I.M., nonché dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, in particolare delle eventuali convocazioni al corso intensivo;

- del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato l’approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

- dell’avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato l’assegnazione ai ruoli regionali dei candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura de qua alle prime 519 posizioni, nella parte lesiva per la ricorrente;

- del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a seguito di segnalazioni di errori materiali, ha pubblicato la graduatoria rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

- della nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell’Istruzione

e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l'avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della dirigenza scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;

- della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 2184 del 22 ottobre 2024;
- della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, prot. n. 1587 del 22 ottobre 2024;
- della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n. 19031 del 21 ottobre 2024;
- dell'avviso prot. n. 203703, datato 27 novembre 2024, avente ad oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023. Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali su rinunce";
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della parte ricorrente, impedendo di partecipare alla prova orale del concorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami depositata in data 25.02.2025;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale *"Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri"*;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul

sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito dal quale risulti l'indicazione:

1. dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2. del nome della parte ricorrente e dell'amministrazione intimata;
3. degli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con l'atto recante motivi aggiunti e un sunto dei motivi di impugnazione ivi contenuti;
4. dei controinteressati;
5. che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. del testo integrale del ricorso introduttivo e dell'atto recante motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso introduttivo stesso, dell'atto recante motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita nonché la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta

pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina all'Amministrazione di eseguire la presente ordinanza e alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della stessa alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 marzo 2025.

Il Presidente
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO

